



Comune di Fermo

REGOLAMENTO COMUNALE D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/03/2000)

ART. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Fermo e di quelli convenzionati con il Comune.

ART. 2 Norme generali

Gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinati all'uso pubblico.

L'Assessorato allo Sport promuove, coordina e disciplina le attività sportive che si svolgono negli impianti, adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento, l'utilizzazione, la manutenzione e la corretta conservazione degli stessi.

Sono disciplinati dal presente regolamento tutti gli impianti sportivi del Comune di Fermo e gli impianti di proprietà non del Comune, ma convenzionati, nonché la relativa attrezzatura.

Gli impianti comunali utilizzati anche ai fini scolastici sono gestiti dall'Ufficio Sport del Comune di Fermo d'intesa con le autorità scolastiche, al fine di garantire a queste il normale svolgimento dell'attività motoria in orario scolastico.

ART. 3 Modalità di gestione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti nei seguenti modi:

- a) direttamente dal Comune con proprio personale e mezzi;
- b) direttamente dal Comune con affidamento a terzi di parte dei servizi necessari per la gestione;
- c) mediante forme di compartecipazione alla gestione tra il Comune e terzi (Enti sportivi, Associazioni/Società Sportive, ecc.);
- d) mediante appalto di gestione o concessione in uso a terzi.

Nelle prime due ipotesi il Comune sostiene direttamente le spese (per servizi a rete, manutenzione ordinaria e straordinaria, custodia e pulizia) e gestisce le entrate derivanti dall'utilizzo degli impianti.

Nella terza ipotesi è il Comune insieme ad altri Enti e/o associazioni/società sportive che gestiscono gli impianti secondo i criteri stabiliti di volta in volta dalle singole convenzioni.

Nella quarta ipotesi è un terzo soggetto (ad esempio una società sportiva locale o ditta specializzata - d'ora in poi chiamata concessionaria) che conduce l'impianto, sostenendo direttamente le spese (esclusa la manutenzione straordinaria che rimane a carico del Comune ed eventualmente anche parte della manutenzione ordinaria, secondo quanto verrà di volta in volta previsto nelle relative convenzioni) e gestendo le entrate (parziali o totali, secondo quanto previsto dalle singole convenzioni).

L'uso degli impianti di proprietà non comunale sarà disciplinato di volta in volta tramite convenzione tra il Comune di Fermo ed il proprietario.

ART. 4 Criteri d'uso degli impianti

Gli impianti sportivi oggetto del presente regolamento possono essere utilizzati da ogni società/associazione sportiva, CONI, Federazioni Sportive, Scuole ed Istituti ed altri soggetti interessati alla pratica dello sport come servizio sociale ed educativo, nonché gruppi sportivi amatoriali.

Gli impianti sono concessi in uso solamente alle società/associazioni che risultano iscritte all'albo delle associazioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 4.3.1999.

L'uso di ogni impianto dovrà avere una durata minima di un'ora giornaliera consecutiva.

Per le concessioni in uso degli impianti sportivi e per la formazione dei calendari annuali o periodici d'utilizzo, si seguiranno le seguenti priorità:

- 1) criterio di affidabilità e consolidata capacità gestionale accertate sulla base di curricula, anno di fondazione e precedenti iniziative organizzate;
- 2) promozione dello sport attuata da società sportive locali ed enti di promozione tramite attività continuativa (per attività continuativa si intende quella svolta per l'intera stagione o per un periodo di almeno 4 mesi in uno o più impianti), anche agonistica, indirizzata ad atleti che non abbiano superato il diciottesimo anno di età;
- 3) attività continuativa agonistica esercitata da società sportive locali iscritte alle specifiche federazioni sportive;
- 4) attività gratuita a favore di disabili;
- 5) attività gratuite promosse da enti per la terza età;
- 6) promozione dello sport attuata da società sportive locali ed enti di promozione tramite attività non continuativa (per attività non continuativa si intende quella svolta per un periodo inferiore a due mesi in occasione di allenamenti, gare, ecc.), anche agonistica, indirizzata ad atleti che non abbiano superato il diciottesimo anno di età;
- 7) attività non continuativa agonistica esercitata da società sportive locali iscritte alle specifiche federazioni sportive;
- 8) attività continuativa, anche non agonistica, esercitata a livello amatoriale;
- 9) attività non continuativa, anche non agonistica, esercitata a livello amatoriale;
- 10) attività non continuativa esercitata da società/associazioni non del luogo;
- 11) attività a carattere socio-culturale.

Saranno privilegiate quelle società/associazioni che non dispongono di impianti propri.

Nel caso in cui due o più società/associazioni abbiano fatto richiesta per il medesimo impianto, verrà data precedenza al richiedente che esercita attività da un maggior numero di anni (e che ha più iscritti - se pratica la medesima disciplina sportiva).

Qualora due società che praticano la stessa disciplina sportiva facciano richiesta per la stessa struttura, anche in orari differenti, l'assegnazione dell'impianto sarà subordinata al rispetto delle direttive del CONI, delle Federazioni e/o degli Enti di promozione sportiva nonché delle convenzioni in essere tra questi esistenti.

Modalità d'uso per attività continuativa:

Le domande per l'uso degli impianti sportivi debbono essere indirizzate al Sindaco e debbono pervenire entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Le istanze pervenute sono assegnate per l'istruttoria al settore competente per materia.

L'istruttoria viene espletata secondo le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e comunque nel rispetto dei modi e tempi previsti dal vigente regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.

Nella domanda dovranno essere indicati, l'impianto, i giorni e le ore di utilizzo, specificando le fasce di età e il tipo di attività che verrà svolta (amatoriale, agonistica, corsi, ecc.) e per i corsi le eventuali tariffe richieste agli iscritti, nonché il numero di iscritti al momento della formulazione dell'istanza.

Il concessionario degli impianti sportivi è responsabile dei danni che dovessero essere arrecati alle strutture durante l'utilizzo delle stesse.

A tal fine, i concessionari sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa contro danni che possano derivare a persone e/o cose durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive all'interno degli impianti suddetti.

L'Ufficio Sport, una volta acquisite tutte le richieste, stila il calendario per l'uso degli impianti sportivi (valido per la stagione agonistica settembre/ottobre – maggio/giugno di ogni anno).

L'Ufficio Sport ha piena facoltà, per ragioni di economicità di gestione, di concentrare le attività trasferendo le richieste di utilizzo su impianti diversi rispetto a quelli richiesti, senza che i soggetti beneficiari possano nulla pretendere.

Al termine dell'assegnazione e prima dell'inizio delle attività, sarà stipulata apposita convenzione di "Concessione in uso" a firma del Dirigente competente del Comune di Fermo e del Presidente pro-tempore dell'associazione/società sportiva richiedente.

Ai fini della concessione in uso, prima della stipula della suddetta convenzione il richiedente dovrà provvedere a proprie spese alla copertura assicurativa. Come sopra detto, copia della polizza dovrà essere allegata all'atto.

Le scuole dovranno presentare richiesta per l'uso degli impianti all'Ufficio Sport entro e non oltre il mese di settembre di ogni anno.

Nel caso in cui l'istruttoria e la gestione sia affidata a terzi, a seconda di quanto di volta in volta stabilito dalle singole convenzioni, copia della richiesta deve essere inviata per conoscenza alla controparte.

Modalità d'uso per attività non continuativa:

Le domande per le attività non continuative e di carattere sporadico, nonché quelle per le singole attività di gruppi amatoriali o spontanei, dovranno essere presentate al Sindaco nel caso in cui l'impianto sia gestito direttamente dall'Ente, oppure al concessionario e per conoscenza all'Ufficio Sport nel caso in cui l'impianto sia stato concesso in gestione a terzi.

Le istanze pervenute sono assegnate per l'istruttoria al settore competente per materia.

L'istruttoria viene espletata secondo le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e comunque nel rispetto dei modi e tempi previsti dal vigente regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.

Per tale tipo di attività le richieste dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dell'utilizzo.

Nel caso tali richieste vengano presentate non in tempo utile sarà discrezione dell'Ufficio Sport decidere se autorizzare l'uso o meno, in considerazione dei tempi necessari all'espletamento di tutte le procedure istruttorie.

Nella domanda dovrà essere indicato l'impianto richiesto, il tipo di attività sportiva da svolgere (amatoriale, agonistica, corsi, gare, stage, ecc.), il numero dei partecipanti, i giorni e le ore, le fasce di età e le eventuali tariffe richieste agli iscritti.

Nel caso in cui l'impianto sia già occupato nelle ore richieste, si concorderanno giorni e/o orari alternativi, con la possibilità di svolgere l'attività in altro impianto.

Il concessionario degli impianti sportivi è responsabile dei danni che dovessero essere arrecati alle strutture durante l'utilizzo delle stesse.

A tal fine i concessionari sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa contro danni che possano derivare a persone e/o cose durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive all'interno degli impianti suddetti.

ART. 5 Norme particolari per l'utilizzo degli impianti sportivi

Le palestre comunali inserite nelle strutture scolastiche sono destinate principalmente all'attività motoria scolastica.

Per le palestre scolastiche non comunali (Provinciali, ecc.), il Comune di Fermo, tramite apposita convenzione, può utilizzare in orario extrascolastico detti impianti.

In orario extrascolastico l'uso delle strutture è destinato esclusivamente alla promozione sportiva e allo sport agonistico societario o spontaneo, nonché a tutti gli altri usi previsti dal presente regolamento.

Le autorizzazioni all'uso sono concesse con i criteri di cui all'art. 4 ed ai fruitori vengono messi a disposizione il servizio di custodia, funzionamento degli impianti, utilizzo delle attrezzature e pulizia dei locali.

Le scuole sono tenute all'inizio di ogni anno scolastico a comunicare per iscritto all'Ufficio Sport del Comune gli orari di utilizzo delle palestre; sarà cura dell'Ufficio Sport comunicare altresì alle scuole interessate l'orario di utilizzo delle palestre in orario extrascolastico.

Per l'utilizzo degli impianti sportivi dati in gestione dal Comune a terzi, le richieste di utilizzo vanno presentate al gestore, e per conoscenza all'Ufficio Sport del Comune, secondo i criteri stabiliti all'art. 4 del presente regolamento.

Ai fruitori viene messo a disposizione dal gestore il servizio di custodia, funzionamento degli impianti, utilizzo delle attrezzature e pulizia dei locali.

Il Comune, tramite convenzioni, può utilizzare impianti sportivi di proprietà diversa da quella comunale.

Le autorizzazioni all'uso sono concesse con i criteri di cui all'art. 4 ed ai fruitori vengono messi a disposizione il servizio di custodia, funzionamento degli impianti, utilizzo delle attrezzature e pulizia dei locali.

L'anello pedonale che circonda la pista di atletica è accessibile gratuitamente a tutti coloro che vorranno utilizzarlo.

Per i campi di calcio con il fondo in erba, è opportuno che l'uso sia limitato e legato anche alle condizioni atmosferiche al fine di salvaguardare il manto erboso.

Particolari usi degli impianti a carattere non sportivo potranno essere autorizzati di volta in volta dal Comune previa presentazione di apposita richiesta almeno 30 giorni prima dell'utilizzo.

Per l'uso degli spazi gestiti dai centri sociali di quartiere si rimanda a quanto previsto da appositi regolamenti.

ART. 6 Corrispettivi per l'uso degli impianti sportivi

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento della quota oraria stabilita dal Comune con apposito atto.

La riscossione delle quote è affidata all'Ufficio Economato del Comune di Fermo o direttamente ai gestori degli impianti, ove sia previsto da apposito atto.

Il pagamento degli oneri dovuti per l'uso degli impianti deve essere effettuato come segue:

- a) In caso di attività continuativa entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
- b) In caso di attività non continuativa, prima dell'utilizzo.

La trasgressione alle norme prescritte dal presente regolamento comporta la sospensione e/o la revoca della concessione.

L'accesso agli impianti sarà controllato da personale comunale o personale autorizzato che custodisce e gestisce gli impianti per conto del Comune, che dovrà tassativamente vietare l'ingresso in mancanza dell'autorizzazione e della ricevuta di pagamento sopra detta.

Nel caso di concessione in uso degli impianti dati in gestione a terzi dal Comune, le quote di utilizzo, ove previsto dalle singole convenzioni, devono essere versate direttamente al concessionario che gestisce l'impianto, che è tenuto a rilasciare regolare ricevuta.

Per quanto riguarda le tariffe di utilizzo degli impianti, il concessionario potrà richiedere anche quote inferiori a quelle determinate dal Comune con i propri atti, a tutto vantaggio degli utenti.

ART. 7 Norme generali per l'utilizzo degli impianti sportivi

L'ingresso agli impianti sportivi è legato al rispetto degli orari di apertura e chiusura.

E' facoltà del Comune sospendere temporaneamente le concessioni o modificare gli orari e gli spazi di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per cause di forza maggiore e nello specifico per:

- a) particolari manifestazioni di interesse pubblico;
- b) motivi inerenti l'agibilità dell'impianto;
- c) ragioni tecnico-manutentive degli impianti;
- d) motivi inerenti la funzionalità del servizio.

L'utilizzo degli impianti ove è prevista la presenza di pubblico è comunque subordinato al rispetto della destinazione prevalente stabilita dal Comune, all'osservanza delle norme previste dai rispettivi regolamenti nonché alle eventuali specifiche prescrizioni della Commissione Provinciale di Sicurezza e Vigilanza.

Gli Enti, le Società, le Associazioni e tutti i concessionari degli impianti sono direttamente responsabili di qualsiasi danno arrecato alle strutture e attrezzature loro concessi in uso e sono obbligati alla rifusione del danno nella misura che verrà quantificata dai competenti Uffici Comunali.

I concessionari sono ugualmente responsabili dei danni arrecati alle strutture da parte del pubblico presente alle manifestazioni e/o alle attività da essi organizzate all'interno degli impianti.

L'accesso agli spazi destinati alla pratica sportiva è riservato solo alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali, agli atleti e istruttori iscritti alle Società/Associazioni/Enti autorizzati all'uso dal Comune di Fermo, limitatamente agli spazi ed orari concessi.

Non è permesso l'ingresso a coloro che accompagnano minori se non limitatamente a spazi di "attesa", se presenti, e agli spogliatoi durante i cambi. Tali accompagnatori dovranno rispettare norme di igiene e lasciare liberi gli spogliatoi appena effettuati i cambi.

E' consentito praticare l'attività sportiva solo ed esclusivamente negli spazi assegnati.

Per le manifestazioni sportive che richiedono l'installazione di apparecchiature non in dotazione dell'impianto, la Società/Ente/Associazione dovrà richiedere apposita autorizzazione agli uffici comunali competenti e a seguito di autorizzazione provvedere a proprie spese e cura alla fornitura, sistemazione e smontaggio, adottando tutti gli accorgimenti tecnici (tappeti, supporti di sicurezza, ecc.) e operativi (personale qualificato, ecc.) per salvaguardare l'impianto. Tali operazioni dovranno avvenire nel minor tempo utile al fine di non pregiudicare l'impianto per altre attività.

Il Comune non risponde degli attrezzi e materiali di proprietà dei concessionari utilizzati e depositati all'interno degli impianti.

Il Comune non risponde di eventuali furti o ammanchi che dovessero essere lamentati dagli utenti, così pure non risponde di eventuali danni che agli utenti dovessero derivare dalla pratica delle attività.

E' severamente proibito fumare in tutti i locali degli impianti sportivi.

E' vietato introdurre animali negli impianti sportivi.

E' vietato entrare negli impianti con calzature e indumenti non idonei alla tipologia degli impianti stessi.

E' consentito l'ingresso al pubblico per assistere alle manifestazioni solo negli spazi assegnati a tale scopo.

Nei locali spogliatoi e servizi igienici:

- è consentito cambiarsi d'abito esclusivamente all'interno degli spogliatoi tenendo le porte chiuse;
- è obbligatorio rispettare tutte le norme igieniche;
- è obbligatorio usare tutte le precauzioni necessarie nei vani docce;
- è consentito agli utenti più piccoli utilizzare le docce solo se assistiti da adulti;
- il Comune non risponde di danni a persone o cose che si verificano all'interno degli spogliatoi qualora non si rispettino le norme sopra menzionate;
- qualora si utilizzino apparecchiature elettriche personali (phon, ecc.) le responsabilità ricadono su chi le utilizza;
- è consentito sostare negli spogliatoi solo il tempo necessario per i cambi.

Negli impianti in cui ci sono i custodi comunali:

- i custodi sono incaricati di pubblico servizio e rappresentano il Comune presso gli impianti;
- è fatto obbligo rispettare le indicazioni che vengono date dai custodi;
- i custodi sono i primi referenti a cui rivolgersi per ogni problema che si verifichi all'interno dell'impianto sportivo.

Negli impianti in cui la vigilanza è affidata a terzi:

- il personale è tenuto a controllare il rispetto da parte dei fruitori del presente regolamento e a comunicare all'Ufficio Sport ogni anomalia ed omissione;
- detto personale è il primo referente a cui rivolgersi per ogni problema che si verifichi all'interno della struttura.

ART. 8 Utilizzo delle attrezzature

Su richiesta degli interessati possono essere concesse in uso anche attrezzature comunali di vario genere (ad esempio palchi, transenne, etc.), ad eccezione di attrezzatura elettrificata (ad esempio impianti luci e di amplificazione).

Le richieste devono pervenire all'Ufficio Tecnico comunale almeno 20 giorni prima dell'utilizzo.

I richiedenti sono tenuti a versare all'Ufficio Economato un deposito cauzionale che verrà restituito all'atto della riconsegna del materiale utilizzato, previo accertamento degli eventuali danni arrecati.

Non sarà concesso l'utilizzo di attrezzatura che sia strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività all'interno dell'impianto in cui si trova abitualmente.

Le istanze pervenute sono assegnate per l'istruttoria al settore competente per materia.

L'istruttoria viene espletata secondo le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e comunque nel rispetto dei modi e tempi previsti dal vigente regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.

ART. 9 Esercizio della pubblicità

E' consentito agli utilizzatori degli impianti sportivi l'esercizio della pubblicità mediante collocamento, non fisso e legato alla sola gara, di cartelli, paline, stendardi e striscioni e mediante la distribuzione di, omaggi al pubblico e distribuzione di omaggi video e radiofonici.

L'esercizio della pubblicità deve avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti emanati in materia.

La messa in opera di strutture pubblicitarie fisse, quali strisce adesive, cartelloni rigidi a parete o su intelaiature fissate a terra o a muro, dovrà essere autorizzata dagli uffici comunali competenti.

Non è consentito sub-concedere l'esercizio della pubblicità se non per particolari situazioni limitate nel tempo previste nelle singole convenzioni.

In caso di controversie riguardo all'utilizzo degli spazi pubblicitari la decisione a chi assegnare lo spazio spetta al Comune.

ART. 10 Subconcessioni

Gli impianti sportivi dati in gestione a terzi non possono essere sub-concessi ad altri dai concessionari indicati nelle singole convenzioni.

ART. 11 **Norme di rinvio**

Il presente regolamento integra quello esistente per la piscina comunale.

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Ai fini di un migliore funzionamento degli impianti il Comune può emanare norme temporanee e transitorie.

ART. 12 **Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di sua esecutività.

ART. 13 **Norme abrogate**

E' abrogata ogni altra disposizione precedentemente adottata dal Comune nelle materie oggetto del presente regolamento.